



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Piazza Garibaldi n. 9/10 Massa Marittima (GR)

Il Revisore unico

Dr. Luca Bartali - l.bartali@studiobartali.it - luca.bartali@pec.odcecpisa.it

Parere n. 7/2026 del 21/07/2026

Bilancio di previsione 2026/2028 - Salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e contestuale variazione di assestamento.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267,
- il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118,

Premesso che:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante norme in materia di ordinamento finanziario contabile degli enti locali all'art. 193 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio", testualmente recita:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo",

Considerato:

- che il principio applicato della contabilità finanziaria di cui dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 stabilisce che, in corso di esercizio viene verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;

- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri,

- che a norma dell'art. 78 del regolamento di contabilità dell'ente, inoltre, in occasione della salvaguardia degli equilibri di cui all'art. 193 del Tuel, il responsabile del servizio finanziario, tenuto conto delle evidenze contabili dell'Ente, e delle eventuali segnalazioni pervenute provvede:

- a verificare il permanere degli equilibri finanziari sotto tutti i suoi aspetti;

- ad analizzare lo stato di attuazione degli obiettivi,

Considerato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026-2028,

-

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028,

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20.01.2026 è stato approvato il PEG. 2026

- 2028 parte economica,

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, variazione di PEG e variazione di cassa,

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, variazione di PEG e variazione di cassa,

- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028 (art. 175 comma 2 del D. lgs. 267/2000);

- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17/03/2026 sono state ratificate le delibere di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2026 e n. 23 del 24/02/2026 sopra riportate,

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 24/03/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, applicazione al fondo di riserva, variazione di PEG e variazione di cassa,

- con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2026 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025, variazione al fondo pluriennale vincolato ex art. 3 comma 4 d. lgs. 118/2011 e relative variazioni di cassa,

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione 2025 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, con la quale si registra un risultato di amministrazione pari ad € 7.880.254,32 con il ripiano del disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario e con un totale di parte disponibile pari ad € 86.707,53 come sotto riportato:

2025

Risultato d'amministrazione (A) € 7.880.254,32

composizione del risultato di amministrazione:

Parte accantonata (B) € 7.221.630,76

Parte vincolata (C) € 535.384,38

Parte destinata agli investimenti (D) € 36.531,65

Parte disponibile (E= A-B-C-D) € 86.707,53

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/05/2026 è stata ratificata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 24/03/2026 sopra riportata,

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 16/06/2026 è stata effettuata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026/2028, variazione di PEG e variazione di cassa,

Richiamati:

- l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle "Variazioni di bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione" ed in particolare il comma 3,

- l'art. 147-quinquies del D. Lgs. 267/2000,

- l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio,

- il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D. Lgs. 118/2011,

- l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 che, al comma 1, prevede che "il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.....",

Considerato:

- che il medesimo art. 187, al comma 3-bis, prevede che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate vincolate) e 222 (Anticipazioni di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio),

- la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17.03.2026, ad oggetto: "variazione al bilancio 2026/2028 e applicazione dell'avanzo ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000", con cui si è proceduto all'applicazione dell'avanzo presunto di amministrazione 2025 per l'importo complessivo di € 80.593,66, alla parte corrente del bilancio 2026/2028, per l'erogazione degli arretrati contrattuali da riconoscere al personale dipendente entro il 31.03.2026,

- che con nota del 11/06/2026, il Settore 2 ha chiesto a tutti i Settori di:

* compiere un'attenta verifica del livello di realizzazione delle entrate di propria competenza ed

una disamina delle risorse di spesa assegnate, al fine di apportare le necessarie variazioni alle previsioni esistenti;

* di effettuare una verifica in ordine alla gestione dei residui ed a segnalare eventuali criticità in merito; * di verificare e segnalare eventuali debiti fuori bilancio da portare a riconoscimento ai sensi dell'art. 194 del citato D. Lgs. n. 267/2000,

Considerato che:

- in conseguenza delle richieste pervenute a seguito della sopra richiamata nota del 11/06/2026,

per l'Ente si rende necessario procedere ad un ulteriore applicazione dell'avanzo di amministrazione 2025, per l'importo complessivo di € 254.214,65, di cui € 72.483,90 alla parte corrente ed € 181.730,75 alla parte investimenti;

- i fondi utilizzati risultano distinti in € 20.699,00 di parte accantonata, in € 198.782,65 di fondi vincolati e € 34.733,00 di fondi destinati, così come esposto nel seguente prospetto:

Fondo obiettivi di finanza pubblica 20.699,00 Avanzo accantonato

Totale avanzo accantonato 20.699,00

Bando città murate – (avanzo vincolato imposta di soggiorno) 25.174,00

Avanzo vincolato imposta di soggiorno

Bando città murate – (avanzo vincolato oneri di urbanizzazione) 34.428,32

Avanzo vincolato oneri di urbanizzazione

Zona industriale bando PIP (avanzo vincolato oneri di urbanizzazione) 59.917,17

Avanzo vincolato oneri di urbanizzazione

Lavori cimitero (avanzo vincolato economie da avanzo applicato per cimiteri) 6.779,26

Avanzo vincolato economie di applicazione avanzo

Economie straordinario (avanzo vincolato da straordinario) 22.072,15

Avanzo vincolato per economie straordinari

Riduzione Pef su costi messi a ruolo 50.411,75

Avanzo vincolato per costi Pef non spesi

Totale avanzo vincolato 198.782,65

Avanzo destinato ad investimenti (bando città murate) 34.733,00 Avanzo destinato

Totale avanzo destinato 34.733,00

Considerato pertanto:

- il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D. Lgs. 118/2011,

- che il Bilancio di previsione 2026/2028 prevede gli stanziamenti del "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" (FCDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale,

- che detti stanziamenti sono adeguati con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 3.3 e all'esempio 5 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011,

- che con la presente variazione il FCDE corrente stanziato nell'esercizio 2026 ha il corretto accantonamento in riferimento alle poste in entrata che lo influenzano e lo stesso è stato modificato con la presente variazione, in virtù della variazione dei capitoli che influenzano il FCDE,

- che risulta adeguato il FCDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2025, tenuto anche conto che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi,

Preso atto:

- della relazione del Responsabile del servizio Finanziario, nella quale si evidenziano i motivi delle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2026/2028,

Visti:

- la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, n. 6, riepilogata nei prospetti,

- il prospetto che descrive la composizione degli equilibri interni di bilancio e dell'equilibrio finale a seguito dell'assestamento generale,

Verificato:

- il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 1, e di cui all'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,

Considerati:

- l'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo n. 267/2000,
- l'articolo 175 del Decreto legislativo n. 267/2000,

Visto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Settore – Ufficio proponente Ufficio Ragioneria,

Visto:

- il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario,

l'Organo di Revisione

ESPRIME

parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 20/07/2026, avente ad oggetto: Bilancio di previsione 2026/2028 – Salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e contestuale variazione di assestamento.

Il Revisore Unico

(Dr. Luca Bartali)

Firmato digitalmente